Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1982, n. **512**.

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis* - *Immobili con destinazione ad usi culturali.* — Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 2.

Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati

All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 3.

Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindianti, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Art. 4.

Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 3) è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« E' altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

Art. 5.

Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro

All'articolo 1 della tariffa, allegato *A*, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma è ridotta al 50 per cento, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.

Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel

caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori ».

Art. 6.

Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari

Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 42-*bis* - *Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.* — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori ».

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali

Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 28-*bis* - *Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.* — I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

Agevolazioni in casi di donazione

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 9.

Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.

Art. 10.

Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Art. 11.

Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

Art. 12.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 2 agosto 1982, n. **513.**

Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei trattamenti definiti del *cracking* e del *reforming*, previsti dalla lettera *H*), punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica della lettera *H*), punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

Art. 2.

Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani, sono assoggettati, agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, al regime tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, per forni e caldaie, densi, se destinati a tale impiego, e sono ammessi allo stesso regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, se avviati alla lavorazione, fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i liquidi combustibili di cui al precedente comma devono essere trasferiti direttamente dagli impianti di produzione a quelli di utilizzazione o di lavorazione.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione del trattamento fiscale previsto dalla presente legge, compresa l'eventuale denaturazione delle miscele di idrocarburi indicate nel primo comma.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche ai prodotti ottenuti dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta assolto il debito d'imposta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. **514**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/118 del 18 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee concernente taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato alla alimentazione umana;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina la produzione ed il commercio dei tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) latte parzialmente disidratato il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte;

b) latte totalmente disidratato, il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua non sia superiore al cinque per cento in peso sul prodotto finito.

Art. 3.

La conservazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto deve essere ottenuta mediante:

a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento U.H.T. seguito da confezionamento asettico per i prodotti di cui al n. 1), lettere da *a*) a *d*);

b) aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato) per i prodotti di cui al n. 1), lettere da *e*) a *g*);

c) disidratazione per i prodotti di cui al n. 2).

Art. 4.

Le materie prime impiegate per la preparazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto devono essere sottoposte ad un trattamento termico corrispondente almeno alla pastorizzazione, qualora il processo di fabbricazione dei suddetti prodotti non comprenda un trattamento equivalente.

Art. 5.

Nella lavorazione dei prodotti di cui al n. 1), lettere *e*), *f*) e *g*), dell'allegato del presente decreto è consentito l'impiego di lattosio in quantità non superiore allo 0,02 per cento in peso, con l'eventuale aggiunta di fosfato tricalcico in quantità non superiore al 10 per cento del lattosio aggiunto.

Il tenore in lattati dei prodotti definiti nell'allegato non deve essere superiore a 300 mg per 100 g di estratto secco magro proveniente dal latte.

Nella lavorazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito l'impiego degli additivi, autorizzati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 6.

I tipi di latte conservato, definiti nell'allegato, che, con le denominazioni in esso previste, sono posti in commercio o comunque utilizzati nella preparazione di altri prodotti alimentari, devono possedere i requisiti previsti dal presente decreto.

I tipi di latte conservato, che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, possono essere posti in commercio solo con le denominazioni previste nell'allegato.

Art. 7.

I prodotti di cui al presente decreto possono essere destinati al consumatore finale solo se contenuti in recipienti chiusi all'origine dal fabbricante o dal confezionatore, integri e, comunque, tali da proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione esterna.

Art. 8.

I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto;

b) le menzioni « soluzione istantanea » e « contenente lecitina », limitatamente ai prodotti di cui all'allegato n. 2), lettere *a*), *c*) e *d*), che presentino tali caratteristiche. Tali indicazioni devono seguire immediatamente la denominazione del prodotto;

c) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato n. 1), lettere *b*) ed *f*) e n. 2), lettera *b*) e, inoltre, per i prodotti definiti all'allegato n. 1), la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;

d) una menzione supplementare relativa al procedimento di disidratazione per i prodotti di cui all'allegato n. 2);

e) le istruzioni per l'uso per i prodotti di cui all'allegato n. 1), destinati al consumatore finale; tale indicazione può essere sostituita da una informazione adeguata sull'uso del prodotto qualora quest'ultimo sia destinato ad essere consumato tale e quale;

f) per i prodotti di cui all'allegato n. 2), destinati al consumatore finale, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione, integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera *b*), dall'indicazione del tenore in materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

g) l'indicazione del trattamento termico adottato ai sensi del precedente art. 3 con la menzione « U.H.T. » eventualmente integrata dalla menzione « trattamento ad elevata temperatura » per i prodotti di cui all'allegato n. 1), lettere da *a*) a *d*), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico;

h) il peso nominale espresso in grammi o in chilogrammi e, per i prodotti liquidi o semiliquidi, il volume nominale espresso in litri, centilitri o millilitri;

i) l'elenco degli ingredienti, compresi gli additivi;

l) il termine minimo di conservazione espresso con la menzione « da consumare preferibilmente entro il... »;

m) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea e la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

Le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*) ed *l*) devono figurare nello stesso campo visivo.

Qualora i prodotti di cui al presente decreto siano confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a 20 chilogrammi e non siano commercializzati al dettaglio le indicazioni di cui alle lettere da *b*) ad *l*) possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Nel caso di prodotti di peso uguale o inferiore a 20 grammi per unità, confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da *b*) ad *l*) possono figurare solo sull'imballaggio.

Art. 9.

E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.

Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purchè queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Art. 12.

E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto produrre e confezionare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti.

I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA MARCORA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 15

ALLEGATO

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1) TIPI DI LATTE PARZIALMENTE DISIDRATATO:

a) *Latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia grassa ed il 25% di estratto secco totale proveniente dal latte.

b) *Latte concentrato scremato o latte concentrato scremato non zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale proveniente dal latte.

c) *Latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, più dell'1% e meno del 7,5% di materia grassa e più del 20% di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo latte che può essere venduto al consumatore finale con tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale proveniente dal latte.

d) *Latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa.*

Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale proveniente dal latte.

e) *Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e il 28% di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo latte che può essere venduto al consumatore finale con questa denominazione è il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio e contenente, in peso, almeno il 9% di materia grassa e il 31% di estratto secco totale proveniente dal latte.

f) *Latte concentrato scremato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale proveniente dal latte.

g) *Latte concentrato parzialmente scremato zuccherato.*

Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, più dell'1% e meno dell'8% di materia grassa e più del 24% di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo prodotto che può essere venduto al consumatore finale con questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, dal 4 al 4,5 % di materia grassa ed almeno il 28 % di estratto secco totale proveniente dal latte.

2) TIPI DI LATTE TOTALMENTE DISIDRATATO:

a) *Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero.*

Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 26 % di materia grassa.

b) *Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato.*

Il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5% di materia grassa.

c) *Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato.*

Il latte disidratato contenente, in peso, più dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa.

d) *Latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa.*

Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1982, n. **515.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/440 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile.

Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali.

Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e le acque salmastre.

Art. 2.

Sono di competenza statale le funzioni concernenti:

a) l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;

b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dal presente decreto;

c) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, sulla base di piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati dalle regioni stesse per le finalità di cui al presente decreto, nonché il controllo della compatibilità di tali piani quando si riferiscano a bacini idrografici interregionali;

d) la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori contenuti nella tabella allegata al presente decreto, per adeguarli a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, purché queste risultino più restrittive;

e) l'adeguamento, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori-limite, di cui alla tabella allegata al presente decreto, ai corrispondenti valori definiti dalle direttive della Comunità economica europea qualora questi risultino più restrittivi.

Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere predisposti i criteri e le metodiche di cui al precedente punto *b*).

Art. 3.

Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

a) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa classificazione secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

b) la redazione dei piani regionali di risanamento già previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati a norma del precedente art. 2, punto *c*).

I compiti di cui al precedente comma si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Le acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione, sono suddivise nelle categorie A_1, A_2, A_3 cui corrispondono, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori-limite indicati nell'allegato al presente decreto.

In dipendenza della categoria nella quale le acque dolci superficiali vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti i seguenti trattamenti:

Categoria A_1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione;

Categoria A_2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

Categoria A_3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A_3, possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti e a condizione che le acque siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile. In ogni caso, le giustificazioni a tale eccezione dovranno essere comunicate, a cura della regione competente, al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 2 che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.

Art. 5.

Per la classificazione delle acque in una delle categorie A_1, A_2, A_3, di cui alla tabella allegata, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95 % dei campioni ai valori-limite specificati nelle colonne I e nel 90 % ai valori-limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I.

Per il rimanente 5 % o il 10 % dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.

Sono consentite deroghe:

a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;

b) per alcuni parametri contraddistinti, nell'allegato al presente decreto, dalla lettera (O) in caso di circostanze metereologiche o geografiche eccezionali;

c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei limiti fissati per le categorie A_1, A_2, A_3;

d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un asterisco nell'allegato al presente decreto, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore

ai 20 m, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.

Le deroghe di cui sopra non sono ammesse se ne derivi pericolo per la salute pubblica.

Art. 6.

Entro diciotto mesi dall'emanazione del decreto di cui al successivo art. 9, devono essere eseguite le operazioni di rilevamento e classificazione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 3 e trasmessi i dati rilevati al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 2.

Entro ventiquattro mesi dall'emanazione del decreto di cui al successivo art. 9, devono essere redatti i piani regionali di risanamento di cui alla lettera *b)* del precedente art. 3.

Entro il medesimo termine i predetti piani dovranno pervenire al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 2, per la definizione del piano nazionale di risanamento e dei tempi per la sua attuazione.

Art. 7.

Nella redazione dei piani regionali di risanamento di cui al precedente art. 3 dovrà essere data priorità agli interventi intesi a migliorare le caratteristiche delle acque di categoria A_3 ed a quelle di categoria inferiore, indicate nell'allegato.

Gli obiettivi dei piani regionali di risanamento dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le nuove utilizzazioni di acque superficiali di caratteristiche inferiori a quelle previste per la classificazione nella categoria A_3, corredate dalle giustificazioni che ne consigliano l'utilizzazione, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto, che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.

Di tutte le utilizzazioni in atto di acque superficiali con caratteristiche inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A_3 deve essere data comunicazione al predetto Comitato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato la utilizzazione.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, ed emanare disposizioni relative ai metodi di misura, alla presenza dei campionamenti ed alle analisi delle acque di cui al precedente art. 1.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — NICOLAZZI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 20

ALLEGATO

QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

	Parametri		A1 G	A1 I	A2 G	A2 I	A3 G	A3 I
1	pH		6,5-8,5		5,5-9		5,5-9	
2	Colore (dopo filtrazione semplice)	mg/l scala pt	10	20 (O)	50	100 (O)	50	200 (O)
3	Totale materie in sospensione .	mg/l MES	25					
4	Temperatura	°C	22	25 (O)	22	25 (O)	22	25 (O)
5	Conduttività	μs/cm⁻¹ a 20°	1.000		1.000		1.000	
6	Odore	(fattore di diluizione a 25°C)	3		10		20	
7 *	Nitrati	mg/l NO_3	25	50 (O)		50 (O)		50 (O)
8 (1)	Fluoruri	mg/l F	0,7/1	1,5	0,7/1,7		0,7/1,7	
9	Cloro organico totale estraibile .	mg/l Cl						
10 *	Ferro disciolto	mg/l Fe	0,1	0,3	1	2	1	
11 *	Manganese	mg/l Mn	0,05		0,1		1	
12	Rame	mg/l Cu	0,02	0,05(O)	0,05		1	
13	Zinco	mg/l Zn	0,5	3	1	5	1	5

	Parametri		A1 G	A1 I	A2 G	A2 I	A3 G	A3 I
14	Boro	mg/l B	1		1		1	
15	Berillio	mg/l Be						
16	Cobalto	mg/l Co						
17	Nichelio	mg/l Ni						
18	Vanadio	mg/l V						
19	Arsenico	mg/l As	0,01	0,05		0,05	0,05	0,1
20	Cadmio	mg/l Cd	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005
21	Cromo totale	mg/l Cr		0,05		0,05		0,05
22	Piombo	mg/l Pb		0,05		0,05		0,05
23	Selenio	mg/l Se		0,01		0,01		0,01
24	Mercurio	mg/l Hg	0,0005	0,001	0,0005	0,001	0,0005	0,001
25	Bario	mg/l Ba		0,1		1		1
26	Cianuro	mg/l Cn		0,05		0,05		0,05
27	Solfati	mg/l SO_4	150	250	150	250 (O)	150	250 (O)
28	Cloruri	mg/l Cl	200		200		200	
29	Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene)	mg/l (solfato di laurile)	0,2		0,2		0,5	
30* (²)	Fosfati	mg/l P_2O_5	0,4		0,7		0,7	
31	Fenoli (indice fenoli) paranitroanalina, 4 amminoantipirina	mg/l C_6H_5OH		0,001	0,001	0,005	0,01	0,1
32	Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)	mg/l		0,05		0,2	0,5	1
33	Carburi aromatici policiclici . .	mg/l		0,0002		0,0002		0,001
34	Antiparassitari — totale (parathion, HCH, dieldrine)	mg/l		0,001		0,0025		0,005
35 *	Domanda chimica ossigeno (DCO)	mg/l O_2					30	
36 *	Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto	$\%O_2$	> 70		> 50		> 30	
37 *	A 20°C senza nitrificazione. Domanda biochimica ossigeno (DBO_5)	mg/l O_2	< 3		< 5		< 7	
38	Azoto Kjeldahl (tranne NO_3) . .	mg/l N	1		2		3	
39	Ammoniaca	mg/l NH_4	0,05		1	1,5	2	4 (O)
40	Sostanze estraibili al cloroformio	mg/l SEC	0,1		0,2		0,5	
41	Carbonio organico totale . . .	mg/l C						
42	Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana (5 μ) TOC	mg/l C						
43	Coliformi totali 37 °C	/100 ml	50		5.000		50.000	
44	Coliformi fecali	/100 ml	20		2.000		20.000	
45	Streptococchi fecali	/100 ml	20		1.000		10.000	
46	Salmonelle		assenza in 5.000 ml		assenza in 1.000 ml			

I = imperativo.
G = guida.
O = circostanze climatiche o geografiche eccezionali.
* = vedi articolo 8 (d).

(¹) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura).
(²) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1982.

Elevazione a lire 3.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° agosto 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 35, emanato in forza della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° agosto 1982, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.000 miliardi a lire 3.000 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° agosto 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.000 miliardi a lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 10 agosto 1982 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 19 luglio 1982, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% semestrale, per il periodo dal 1° agosto 1982 al giorno del versamento, con bonifico di 3 giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 19 luglio 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1982
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 112

(3867)

DECRETO 5 agosto 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 16 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 213

(3894)

DECRETO 5 agosto 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 16 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 214

(3895)

DECRETO 5 agosto 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 16 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 215

(3896)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1982.
Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1982 del fondo di rotazione previsto dallo art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/C.E.E. del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/C.E.E. del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della predetta lege, ha una propria autonomia amministrativa;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 25, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluiscono al fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 350021 del 5 gennaio 1982 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'importo dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno ammonterà a lire 159.040.000.000;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 25, sesto comma, della citata legge n. 845, la disponibilità presunta del fondo di rotazione alla data del 31 dicembre 1981 ammonta a lire centottanta miliardi e che tale somma deve essere acquisita dalla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Aquisita la somma di L. 17.690.633.160 versata dalla Comunità europea per essere erogata agli organismi sopraindicati;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del fondo di rotazione;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1982;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1982, allegato al presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25, LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

Numero	*Parte I.* — Entrate Denominazione capitoli	Importo
	Disponibilità presunta da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845	180.000.000.000
	Titolo I. — Entrate correnti	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	200.000.000
	Totale categoria 04 . . .	200.000.000
	Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	200.000.000
	Titolo II. — Entrate in conto capitale	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici	
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	159.040.000.000
	Totale sottocategoria II . . .	159.040.000.000
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5232	Recuperi sui finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati dall'articolo 8 della decisione del Consiglio delle comunità europee n. 71/66/C.E.E. del 1° febbraio 1971, modificata dalla Decisione n. 77/801/C.E.E. del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale categoria 11 . . .	p.m.
	Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .	159.040.000.000

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/C.E.E. modificata dalla decisione n. 77/801/C.E.E. del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	17.690.633.160
	Totale titolo III. — PARTITE DI GIRO .	17.690.633.160
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE .	356.930.633.160

Numero	*Parte II.* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	80.000.000
	Totale categoria 04 .	80.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al Fondo di rotazione . .	p.m.
1093	Rimborso a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, delle disponibilità finanziarie risultanti al termine di ogni biennio, ai sensi del sesto comma dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	180.000.000.000
1095	Fondo di riserva	p.m.
	Totale categoria 09 . .	180.000.000.000
	Totale titolo I. — SPESE CORRENTI .	180.080.000.000
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle comunità europee n. 71/66/C.E.E. del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/C.E.E. del 20 dicembre 1977 (artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	159.160.000.000
	Totale categoria 12 .	159.160.000.000
	Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE . .	159.160.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/C.E.E. modificata dalla decisione n. 77/801/C.E.E. del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli artt. 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	17.690.633.160
	Totale titolo III. — PARTITE DI GIRO . .	17.690.633.160
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE .	356.930.633.160

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(3755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 34/1982

Deposito dei listini per i beni di più largo consumo

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1982, concernente la acquisizione dei listini prezzi dei prodotti di più largo consumo;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende produttrici e/o distributrici in esclusiva dei 35 prodotti riportati nell'elenco allegato, parte integrante della presente delibera, debbono trasmettere alla segreteria del C.I.P., via Molise, 2, Roma, i listini prezzi relativi a tali prodotti, vigenti alla data del 1° agosto 1982. Detta trasmissione deve essere ripetuta entro il 15 di ciascun mese fino al 15 dicembre 1982.

2. I listini, corredati dalle indicazioni relative a tutti i tipi di sconti praticati in fattura, devono essere riferiti a ciascuno dei 35 prodotti e debbono essere trasmessi dalle aziende produttrici e/o distributrici in esclusiva, rappresentative dell'offerta ed aventi un fatturato complessivo aziendale dell'ultimo esercizio non inferiore a 15 miliardi.

Tale limite di fatturato si intende ridotto per quelle aziende, produttrici o distributrici in esclusiva notoriamente presenti sul mercato nazionale con uno o più prodotti tra quelli compresi nell'elenco allegato.

3. I dati rilevati dai listini saranno utilizzabili dall'« Osservatorio prezzi » avviato in fase sperimentale presso l'Unione camere di commercio.

4. Al fine di garantire una migliore trasparenza dei prezzi dalla produzione al consumo i dati più significativi per ciascun prodotto saranno mensilmente pubblicati sugli organi di informazione di maggiore diffusione.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

ALLEGATO

1) Riso
2) Margarina
3) Provolone
4) Parmigiano reggiano scelto - Grana padano scelto
5) Salame crudo p.s.
6) Stracchino o crescenza
7) Latte parzialmente scremato a lunga conservazione
8) Mozzarella di vaccino
9) Gorgonzola
10) Mortadella
11) Sapone da toilette
12) Burro
13) Vino comune
14) Farina di grano tenero
15) Detersivo per lavatrice
16) Carne in scatola di bovino lessata in gelatina
17) Yogurt
18) Piselli conservati e fagioli lessati
19) Dadi per brodo
20) Pomodori pelati
21) Ortaggi e pesci surgelati
22) Acqua minerale
23) Marmellate e confetture di frutta
24) Birra nazionale
25) Pasta di semola
26) Succhi di frutta
27) Caffè in grani o in polvere
28) Detersivo per stoviglie
29) Biscotti
30) Prosciutto crudo
31) Tonno all'olio di oliva
32) Olio di semi vari
33) Olio di oliva
34) Carne fresca di suino
35) Pollo fresco

(3910)

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 14/1982 concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, nell'allegato C/Nr, dove è scritto:

Ticlodone - Grinos

20 conf 250 mg	24716	40.145
30 conf 250 mg	24716	27.175

leggasi:

Ticlodone - Crinos

20 conf 250 mg	24716	27.175
30 conf 250 mg	24716	40.145

(3856)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Monterotondo.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Monterotondo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dallo art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 603.488.655 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 631.289.200 iscritto a ruolo a nome delle ditte Campofiorito n. 20, Campofiorito n. 40 e Campofiorito 200 S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3718)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano.

Con decreto ministeriale del 16 luglio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Filottrano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 374.551.569 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 393.206.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3719)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Salvatore Telesino.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Salvatore Telesino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dallo art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 280.809.883 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 295.589.350 iscritto a ruolo a nome della Ce.Tel. S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3786)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Cuprozineb 40/40 » dell'impresa Sochimisi S.p.a., in Palermo.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Cuprozineb 40/40 » concessa all'impresa Sochimisi S.p.a. (già Scai S.p.a.), in Palermo, con decreto ministeriale 22 luglio 1971 al n. 0325.

(3572)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pollica

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 3 luglio 1982 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 113 ubicata nella frazione di Pioppi (Acciaroli) del comune di Pollica (Salerno) e riportata in catasto dal comune omonimo al foglio n. 25, particella 184/parte.

(3838)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud - Stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli) è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio Partenopeo di Afragola (Napoli) è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grunding Elettronica con sede in Rovereto (Trento), stabilimento di Rovereto è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo) è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla IMAC S.a.s. - Industria Meccanica Apparecchiature Cinematografiche con sede in Milano e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 675/77 è individuato nei comuni di Borgo S. Giovanni, Lodi, S. Angelo Lodigiano, Lodi Vecchio, S. Martino in Strada e San Colombano.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova) è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Atos Oleodinamica con sede in Sesto Calende e stabilimenti in Sesto Calende e Cinisello Balsamo (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I.P. con sede e stabilimento in Varese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1980 al 7 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I.P. con sede e stabilimento in Varese è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago (Milano) è prolungata al 3 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago (Milano) è prolungata al 3 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago (Milano) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tespiana con sede e stabilimento in Vallemosso (Vercelli) e prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Biella Fibre di Caneparo e C. con sede e stabilimento in Candelo (Vercelli) e prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto) è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto) è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa con sede in Cagliari e stabilimento a Iglesias è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cosmos S.r.l. di Latina è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ondulati Piemontese con sede e stabilimento in Vaie (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ondulati Piemontese con sede e stabilimento in Vaie (Torino) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Fallica di Paternò (Catania) è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Fallica di Paternò (Catania) è prolungata all'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa con sede in Camerano (Ancona) e stabilimenti ad Aspio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata) è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isoflux Servomotors con sede e stabilimento in Asti è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Indeletra Electronic di Verdellino Zingonia (Bergamo) e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 19 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amisco S.r.l. con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano) e prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amisco S.r.l. con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano) è prolungata al 26 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adriatica Industrie Meccaniche S.r.l. con sede in Longiano e stabilimento in Torriana (Forlì) è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Imballaggi con sede e stabilimento in San Giuliano Milanese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gate di Roma è prolungata al 31 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova IB.MEI con sede e stabilimento in Asti è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova IB.MEI con sede e stabilimento in Asti è prolungata al 28 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova IB.MEI con sede e stabilimento in Asti è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avir, stabilimento di Sesto Calende (Varese) è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elios Vantini General Import Export con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi di Melzo, depositi di Perugia, Terni, Torino, Cuneo, Asti, Bra, Venezia, Padova, Forlì, Rimini, Ravenna, Imola, Cesena, Cremona, Boario (Brescia), Milano, Bergamo, Busto Arsizio (Varese), Lecco (Como), Sondrio, Genova e Savona è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. Prefabbricati Metallici di Cervignano (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3816)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

chimica organica.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

1) Procedura penale;
2) Diritto amministrativo (B);
3) Istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

linguistica generale;
lingua e letteratura tedesca;
storia delle dottrine morali.

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie del ricambio.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

semiconduttori.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto fallimentare.

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:

diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

1) Calcolatori elettronici;
2) Idromeccanica applicata;
3) Radiotecnica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) Fisica generale I;
2) Fisica.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di sociologia:

sociologia di fenomeni tecnologici.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geografia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3817)

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITÀ DI BARI

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Facoltà di ingegneria:

misure elettroniche.

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia;
fisiologia umana;
igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;
istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
microbiologia;
radiologia generale e speciale odontostomatologica;
fisica medica;
istologia ed embriologia generale (compresa citologia).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari;
odontoiatria conservatrice;
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria);
paradontologia;
protesi dentaria;
patologia speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia della poesia per musica;
storia delle liturgie;
codicologia;
storia e critica del testo musicale;
lingua e letteratura tedesca;
letteratura latina.

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

anestesia generale e speciale odontostomatologica;
odontoiatria conservatrice.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Corso di laurea in fisica

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicati agli studi medici; fondamentale;
chimica; fondamentale;
fisica medica; fondamentale;
materiali dentari; fondamentale;
odontoiatria conservatrice; fondamentale;
patologia generale; fondamentale;
protesi dentaria; fondamentale;
patologia speciale odontostomatologica; fondamentale;
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria); fondamentale;
paradontologia; fondamentale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Corso di laurea in scienze forestali

Facoltà di agraria:

allevamenti minori in zone montane (semestrale) complementare;
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale) fondamentale;
alterazioni del legname (semestrali) complementare;
assestamento forestale; fondamentale;
dendrometria (semestrale) fondamentale;
industrie chimico-forestali; fondamentale (semestrale);
meccanizzazione forestale; complementare;
miglioramento genetico alberi forestali; complementare (semestrale);
patologia vegetale forestale; fondamentale;
pedologia forestale; complementare;
protezione dagli incendi boschivi; complementare (semestrale);
selvicoltura II (selvicoltura speciale) fondamentale;
tecnologia e utilizzazioni forestali (compresa meccanica applicata) fondamentale;
topografia; fondamentale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Corso di laurea in scienze dell'informazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria dei sistemi;
tecnica di programmazione;
linguaggi formali e compilatori;
tecnica di organizzazione delle informazioni.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Corso di laurea in storia

Facoltà di lettere e filosofia:

Indirizzo medioevale:

storia della filosofia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;
storia del commercio e della navigazione;
storia dell'arte medioevale.

Indirizzo antico:

numismatica antica.

Indirizzo moderno:

storia della filosofia moderna;
storia della letteratura italiana moderna.

Indirizzo contemporaneo:

storia degli Stati Uniti d'America.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione altresì che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(3818)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari (retribuito);
microbiologia (retribuito) (semestrale);
odontoiatria conservatrice (retribuito);
chirurgia speciale odontostomatologica (retribuito);
patologia speciale odontostomatologica (retribuito);
protesi dentaria (retribuito);
neuropatologia e psicopatologia (retribuito);
paradontologia (retribuito).

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale applicata agli studi medici;
fisica medica;
materiali dentari;
odontoiatria conservatrice;
chirurgia speciale odontostomatologica;
patologia speciale odontostomatologica;
protesi dentaria;
clinica odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia slava (complementare).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione altresì che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(3857)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12085/AA.AA. del 20 maggio 1982, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione ferrarese universitaria de li «4S» la donazione della somma di L. 1.241.630 a favore del centro ricerche sul morbo di Cooley della predetta Università.

(3821)

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, alla pagina 5411, nella parte relativa agli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Udine, sono apportate le seguenti rettifiche:

al rigo trentesimo al posto di: «1) *Archivista* (III anno) fondamentale», leggasi: «1) *Archivistica* (III anno) fondamentale»;

al rigo trentunesimo al posto di: «2) *Biglioteconomia* e bibliografia (I anno) fondamentale», leggasi: «2) *Biblioteconomia* e bibliografia (I anno) fondamentale».

Inoltre, al terz'ultimo rigo della stessa pagina, al posto di: «1° novembre *1981*», leggasi: «1° novembre *1982*».

(3858)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 23 luglio 1982 la Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, in Mirandola (Modena), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3859)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Consulfida S.p.a. », in Milano

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 luglio 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Consulfida S.p.a. » in Milano.

(3822)

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Ari - Auditing and Revisors Institut S.p.a. », in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 luglio 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla società « Ari - Auditing and Revisors Institut S.p.a. », in Torino.

(3823)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 7 luglio 1982, concernente disposizioni sulla revisione prezzi sulla base del programma lavori per gli appalti e concessioni di opere di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, pag. 4906, nel testo del preambolo e dell'art. 2, in luogo di: « decreto ministeriale 6 *dicembre*, n. 2599 », leggasi: « decreto ministeriale 6 *novembre 1975*, n. 2599 ».

(3831)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e della amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme d'attuazione dello stesso;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni;
Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo che segue:

due posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali;

due posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite II.CC. in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei precritti diplomi di laurea.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso cui è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni. Tali titoli, qualora non espressamente indicati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) i candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando, in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio; devono infine dichiarare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Intendenza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale di laurea o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *A*) del presente bando; qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, potrà essere prodotto un certificato attestante il possesso del titolo e la circostanza del mancato rilascio dell'originale;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale, e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma del decreto del Presidente della Repubbrica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prima prova:

diritto privato, diritto amministrativo, diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica, scienze delle finanze, diritto tributario.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Colloquio: il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto penale (parte generale);

nozioni di diritto processuale civile, con particolare riguardo al processo di esecuzione;

nozioni di diritto processuale penale;

contabilità di Stato;

nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in italiano e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Aosta.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo dette prove saranno indicati con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dell'*11 *ottobre* 1982.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nel giorno che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'Amministrazione si riserva di variare la data e la sede dell'esame stabilite dal decreto ministeriale di cui al secondo comma del presente articolo per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Aosta presso la sede dell'intendenza di finanza.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tale riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine della medesima.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6 oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1982

p. *Il Ministro*: Colucci

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 *luglio* 1982
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'Intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . c.a.p. . .
(provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore in prova nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo dgli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .

2) . . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito della regione Valle d'Aosta.

(1) . . . .

(2) . . . .

Data, ...

Firma. . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(2) Indicare se si intende sostenere le prove d'esame in lingua francese.

(3826)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventidue posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di

stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originario di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

Il 15 dicembre 1982 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 6ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto

di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonorati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1982

p. *Il Ministro*: PISANU

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 353

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . il (1) . residente in . . via . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, a ventidue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito presso . . in data . .,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .,

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . in qualità di . . dal . . (4).

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3742)

Concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire il presente concorso;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 180, concernente l'istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'Amministrazione centrale del tesoro e la rideterminazione della dotazione organica del ruolo del personale amministrativo della carriera stessa;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti, prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 7 della legge n. 1289 del 1962, non può ritenersi più operante a seguito della suddetta istituzione dell'apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sentito il consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esami per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Due decimi dei posti messi a concorso sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre alla prova scritta ed al colloquio devono superare la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del pesonale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Corpo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta;

D) Idoneità fisica all'impiego;

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia quale imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale i candidati potanno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, conprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova scritta consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La pova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 15 dicembre 1982 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quai non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorché si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 4ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1982

p. *Il Ministro*: PISANU

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 354

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . via . . . n. . . codice postale n. . chiede di essere ammesso al concorso a sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . in data . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della Amministrazione dello Stato, presso . . in qualità di . . dal . .) (5).

Data, . .

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo (vedansi articoli 1, 3 e 8 del bando di concorso) preciseranno nella domanda « Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e pertanto chiede di sostenere la prova pratica indicata nell'ultimo comma dell'art. 8 del bando di concorso ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3743)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di « archivista-dattilografo » nel ruolo amministrativo dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trenta posti di « archivista-dattilografo » in prova nel ruolo amministrativo dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) piena conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dall'aspirante e redatte su carta legale, dovranno pervenire o essere presentate, in plico raccomandato, al seguente indirizzo:

Direzione generale dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) - Ufficio centrale VI personale, via Marghera, 2 - 00185 Roma.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) - Ufficio centrale VI personale, via Marghera, 2 - 00185 Roma.

(3865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia (per le esigenze della terza cattedra) posti 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza cattedra dell'istituto di radiologia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(3842)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 214 del 5 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 26, in Albino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo.

Associazione dei comuni del lodigiano - Unità socio sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorso pubblico, per titoli e prova pratica, a posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica (elettricista).

Azienda autonoma soggiorno e turismo di Ostuni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto del VI livello funzionale-retributivo nel ruolo organico del personale.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1982, n. **19.**

Modifica dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi di spesa vigenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la presentazione alla giunta provinciale delle domande di ammissione ai benefici previsti dalle leggi provinciali o regionali di cui al seguente art. 2 è fissato al 28 febbraio di ogni anno.

Art. 2.

Il termine di cui al precedente articolo si applica alle seguenti leggi provinciali o regionali:

legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24, e successive modifiche;

legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79;

legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche;

legge regionale 14 agosto 1956, n. 9;

legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56;

legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16;

legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 25 maggio 1982, n. **20.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento dei beni

All'art. 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« (7) I beni acquisiti dalla provincia ai sensi dei commi precedenti, come pure quelli già di proprietà della provincia stessa ed adibiti a servizi igienico-sanitari, sono vincolati a tale destinazione con riguardo alle esigenze complessive del servizio sanitario provinciale, previa determinazione con deliberazione della giunta provinciale.

(8) Costituiscono titoli di intavolazione i decreti ministeriali o i verbali di consegna firmati dal presidente o dai legali rappresentanti o commissari liquidatori degli enti; costituisce titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione a servizi igienico-sanitari il decreto di individuazione del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

(9) I comuni mantengono la proprietà dei mobili e immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari già da essi gestiti, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, da annotarsi in base a decreto di individuazione del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

(10) In parziale deroga al successivo art. 34 lo svincolo di destinazione dei beni di cui al comma precedente è deliberato dalla giunta provinciale, sentito il comune proprietario e il comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.

(11) Per l'amministrazione del patrimonio trasferito alla provincia ai sensi del presente articolo, l'assessorato alle finanze e al patrimonio si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario. ».

Art. 2.

Servizio amministrativo - parziale modifica dell'art. 16 *della legge provinciale* 2 *gennaio* 1981, *n.* 1

Il punto 9) del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 9) alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare intesa come l'insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili le U.S.L. provvedono a presentare di norma entro il 31 agosto di ogni anno l'assessorato alla sanità il piano di lavori, che, sentito il parere della commissione per le strutture sanitarie e previa approvazione da parte della giunta provinciale viene ritrasmesso alle U.S.L. per consentire alle medesime di inserire la relativa spesa nel proprio bilancio. Sui progetti di lavori di straordinaria manutenzione di beni immobili e sulle eventuali perizie di varianti tecniche e/o suppletive, indipendentemente dal loro importo, devono essere sentiti i pareri degli organi consultivi competenti nella materia dei lavori pubblici previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26. ».

Art. 3.

Strutture inmobiliari a carattere sanitario

(1) La costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione, in quanto non rientrante nella manutenzione straordinaria di cui all'art. 16, terzo comma, punto 9), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, di strutture immobiliari a carattere sanitario da eseguirsi in armonia con le indicazioni del piano sanitario sono deliberati dalla giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2) Nella delibera di approvazione di cui al comma precedente è implicita la delega dell'assessore ai lavori pubblici degli adempimenti previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26.

(3) Per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'assistenza al collaudo e la liquidazione, la misura e la contabilità dei lavori suindicati, l'assessorato ai lavori pubblici si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario.

(4) Per le opere di cui al primo comma l'assessorato ai lavori pubblici puo provvedere, previo parere obbligatorio della commissione per le strutture sanitarie, anche all'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse.

Art. 4.

Servizio amministrativo - integrazione dell'art. 16 *della legge provinciale* 2 *gennaio* 1981, *n.* 1

Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è integrato come segue:

« 10) al rinnovo parziale o totale degli arredamenti, attrezzature e apparecchiature secondo programmi pluriennali, costituenti parte integrante del bilancio annuale dell'U.S.L.; all'acqui-

sto di nuovi arredamenti, attrezzature e apparecchiature ad esclusione di quanto già previsto al quarto comma del precedente art. 3 e al successivo art. 5. La determinazione degli importi per dette spese e la ripartizione fra le U.S.L. è disposta dalla giunta provinciale in via provvisoria entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento e in via definitiva entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario di riferimento.».

Art. 5.

Acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie

(1) All'acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie provvede la giunta provinciale in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 6.

Commissione per le strutture sanitarie

(1) E' istituita la commissione per le strutture sanitarie composta da:

a) un funzionario amministrativo dell'assessorato alla sanità, quale presidente;

b) un funzionario dell'assessorato finanze e patrimonio componente;

c) un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici, componente;

d) un medico designato dall'assessorato alla sanità, componente;

e) il responsabile del servizio sanitario dell'U.S.L. Centro Sud, componente;

f) il responsabile del servizio sanitario dell'U.S.L. Est, componente;

g) il responsabile del servizio sanitario dell'U.S.L. Ovest, componente.

Funge da segretario un dipendente di ruolo dell'assessorato alla sanità.

(2) Detta commissione ha il compito di esprimere un parere sui programmi di cui agli articoli 2 e 5 di esprimere un parere obbligatorio sui singoli acquisti di cui al quarto comma dell'art. 3 e all'art. 5 nel rispetto delle indicazioni previste nel piano sanitario provinciale.

(3) A detta commissione vengono attribuite le competenze del consiglio provinciale di sanità in materia di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture immobiliari a carattere sanitario, nonché in materia di acquisti di attrezzature tecnico-sanitarie da destinare agli ambienti di nuova costruzione. Vengono attribuite altresì a detta commissione le competenze della commissione tecnica di cui alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45.

(4) E' facoltà del presidente della commissione per le strutture sanitarie fare intervenire alle sedute della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materie sottoposte all'esame ed al parere della commissione stessa.

(5) La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa; per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente, su designazione degli organismi rappresentati; essa permane in carica per la durata della legislatura nell'ambito della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Ai membri della commissione e agli esperti, in quanto spettino, sono attribuiti i compensi e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 7.

Istituzione dell'ufficio edilizia sanitaria

(1) E' istituito il nuovo «Ufficio edilizia sanitaria».

(2) L'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato dal seguente:

VII) Rip. IV - *Lavori pubblici*

168 «Ufficio edilizia sanitaria».

(3) Le attribuzioni dell'ufficio edilizia sanitaria sono le seguenti:

a) progettazione e direzione lavori per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari a carattere sanitario e delle opere accessorie;

b) alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi;

c) attività consultiva tecnica;

d) accertamenti tecnici e collaudi;

e) attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi;

f) attività di studio e ricerche su nuove tecnologie connesse al settore delle costruzioni a carattere sanitario.

Art. 8.

Norma transitoria

(1) L'assessore ai lavori pubblici dispone, con proprio decreto, l'impegno della spesa necessaria per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti già stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dai disciolti enti ospedalieri o dalle unità sanitarie locali per l'esecuzione di lavori di costruzione e ampliamento.

(2) L'assessore alla sanità dispone con proprio decreto l'impegno della spesa necessaria per il pagamento dei debiti derivanti dai contratti già stipulati dagli enti ospedalieri per l'acquisto di apparecchiature tecniche, di cui alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45.

(3) Detti decreti, i cui effetti decorrono dalla data di estinzione degli enti ospedalieri, sono trasmessi all'organo di controllo, unitamente ai mandati di pagamento e alla documentazione di spesa.

(4) Resta fermo per quanto non previsto dal presente articolo, quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, punto 2), della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.

Art. 9.

Norma transitoria

(1) Per l'esercizio finanziario 1982 il piano dei lavori previsto dall'art. 2 della presente legge deve essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Fino all'emanazione del piano sanitario provinciale i lavori e gli acquisti previsti dalla presente legge verranno effettuati secondo direttive della giunta provinciale sentita la commissione di cui al precedente art. 6.

Art. 10.

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1982, bensì una diversa collocazione di stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, con l'osservanza di quanto stabilito dal comma successivo.

(2) In relazione alla mutata competenza soggettiva per quanto concerne i compiti del servizio sanitario provinciale, l'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 47 della tabella *A*, annessa alla legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34 (legge finanziaria 1982), è aumentata di lire 7.000 milioni, di pari importo è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 48 della tabella medesima.

Art. 11.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli di nuova istituzione:	Competenza	Cassa
Cap. 52130. — Assegnazione alle U.S.L. di quote del fondo sanitario provinciale per il rinnovo e l'acquisto di impianti, attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie e di altri beni mobili (art. 4 della legge) - codici: 5.2 - 2.3	L. 5.000.000.000	L. 800.000.000
Cap. 52135. — Assegnazione alle U.S.L. di quote del fondo sanitario provinciale per la manutenzione straordinaria di immobili, impianti, attrezzature e altri beni mobili (art. 2 della legge) - codici: 5.2 - 2.3	L. 2.000.000.000	—
	L. 7.000.000.000	L. 800.000.000

Capitoli in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 52230 - (modificato nel testo). — Spese per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili destinati al servizio sanitario provinciale, nonché per l'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse (art. 3 della legge)	L. 2.000.000.000	—
Cap. 52235 - (modificato nel testo). — Spese per l'acquisto di nuovi impianti e apparecchiature tecnico-scientifiche per i presidi e servizi sanitari non gestiti dalla provincia (art. 5 della legge)	L. 5.000.000.000	L. 800.000.000
	L. 7.000.000.000	L. 800.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 maggio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(3119)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1982, n. **15.**

Ulteriore proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il secondo semestre dell'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 7 luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il secondo semestre dell'anno 1982, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 luglio 1982

ROJCH

(3643)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1982, n. **36.**

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia sono regolati dalle norme concernenti il personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

I dipendenti camerali di ruolo sono inquadrati — ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge — nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:

dirigente - dirigente;
carriera direttiva - consigliere;
carriera di concetto - segretario;
carriera esecutiva - coadiutore;
carriera ausiliaria tecnica - agente tecnico;
carriera ausiliaria - commesso.

Art. 3.

Per la qualifica funzionale di dirigente è prevista una dotazione organica unica comprendente otto posti, due per ciascun ente camerale. Ai funzionari con qualifica di dirigente spetta il titolo rispettivamente di segretario generale e vice segretario generale.

Per l'accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti camerali saranno ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Le funzioni di segretario generale della camera sono conferite dal presidente di ciascun ente camerale, su conforme deliberazione della giunta camerale, ad uno dei funzionari appartenenti alla qualifica dirigenziale della propria o delle altre camere della Regione, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di anzianità di cui al precedente comma.

Art. 4.

L'inquadramento del personale camerale nelle qualifiche funzionali, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, ha luogo sulla base del trattamento in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 98 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Ai fini dell'effettuazione del calcolo di cui al quinto comma del citato art. 98, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l'assegno camerale di cui al decreto interministeriale 27 agosto 1974, nonché l'assegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 11 maggio 1976, n. 268.

Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l'assegno personale di cui all'art. 98 del regolamento del personale camerale, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.

Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell'inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento — comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dal-

l'art. 40 del regolamento del personale camerale succitato — viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.

Nella posizione tabellare così determinata è attribuito un aumento di L. 300.000 annue lorde; il predetto aumento è di L 360.000 per il personale già appartenente alla carriera ausiliaria. L'arrotondamento si effettua con le modalità previste dall'articolo 98, quinto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

L'eventuale assegno ad personam, di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale 27 agosto 1974, viene riassorbito ai sensi del'art. 102 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Il termine di cui all'art. 99, ultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il personale camerale è iscritto, ai fini del trattamento assistenziale all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.), ai fini del trattamento di quiescenza alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), ai fini del trattamento previdenziale all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) o ad altri enti esercitanti funzioni analoghe.

Al personale camerale, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta all'atto del collocamento in quiescenza — ove più favorevole - l'indennità di buonuscita, di cui all'art. 74 del regolamento del personale camerale, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1970.

Analoga facoltà è data, altresì, al personale che, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del regolamento suindicato, non abbia chiesto l'iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 6.

L'orario di servizio del personale camerale è quello vigente per il personale regionale ed allo stesso deve uniformarsi anche per quanto attiene alle modalità di prestazione, secondo il disposto dell'art. 46 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 7.

Al personale delle camere di commercio si applicano, altresì, gli articoli 93 e 94 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Nei confronti dello stesso personale non trovano, invece, applicazione gli articoli 112 e 121 della legge regionale medesima.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di segretario generale ai sensi dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterroto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltà di optare, nel limite della disponibilità dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all'art. 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.

Art. 9.

Fino al 31 dicembre 1976, l'accesso alla qualifica dirigenziale si consegue, nel limite dei posti disponibili per tale qualifica presso ciascun ente camerale, mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alla normativa vigente per il personale camerale, rivestano la qualifica di direttore di servizio ovvero abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Il personale utilmente collocato in graduatoria viene inquadrato nella qualifica dirigenziale, secondo le modalità previste dall'art. 107, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 10.

I dipendenti camerali della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono, a domanda, essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 11.

Sino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14, al personale tecnico del laboratoro chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci, ivi compreso il prelievo, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario, in deroga al limite fissato per il restante personale sino ad un massimo individuale di 50 ore mensili.

Tali compensi non sono cumulabili con eventuali proventi di soprattasse d'urgenza né di sopralluogo e campionatura già percepiti dal personale suddetto che s'intendono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Al personale camerale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene corrisposto, con effetto dal 1° gensaio 1976 ovvero dalla data di assunzione se successiva e fino alla data dell'inquadramento, ai sensi del precedente art. 2, un assegno straordinario mensile pari alla differenza fra gli assegni fissi e continuativi spettanti per effetto dell'inquadramento predetto e quelli effettivamente percepiti nel periodo stesso.

Art. 13.

Fino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14 rimangono ferme le dotazioni organiche vigenti, avuto riguardo al personale camerale di ruolo, in servizio alla data del 1° luglio 1976.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i posti eventualmente messi a concorso ed assegnati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i posti ancora, eventualmente, vacanti alla data stessa è fatto divieto di bandire nuovi concorsi.

Art. 14.

Fino a quando con successiva legge non verranno dettate norme per il riordino delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per la riorganizzazione delle relative strutture ed uffici, in sede di applicazione al personale camerale delle norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si dovrà tener conto, ai fini del necessario coordinamento, delle vigenti norme di ordinamento e di organizzazione delle camere stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 maggio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1982, n. 37.

Sospensione degli effetti della legge approvata il 5 agosto 1976 e riapprovata il 28 settembre 1976 dal consiglio regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 20 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Tutti gli effetti della legge regionale n. 36 dd. 19 maggio 1982 rimangono sospesi sino all'emanazione di nuove norme regionali che adeguino le disposizioni delle stessa con le leggi regionali vigenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

La sospensione di cui al precedente comma riguarda anche la decorrenza dei termini previsti dalle norme della citata legge regionale n. 36 dd. 19 maggio 1982.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 maggio 1982

COMELLI

(2900)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **38.**

Maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 1° giugno 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i progetti finanziati dalla Comunità economica europea, ai sensi del regolamento n. 1505/1976, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591, dalla Regione, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, i cui lavori sono stati affidati in concessione, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico i maggiori oneri derivanti ai concessionari dalla differenza tra quanto, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere corrisposto in via definitiva per la causale «pagamento indennizzi ed espropriazioni» e quanto per lo stesso titolo è stato già finanziato in sede di affidamento dei lavori in concessione.

Art. 2.

All'atto dell'impegno della spesa, da assumere sulla base di apposita perizia, potrà essere liquidata e pagata una anticipazione del 70 % della spesa ammessa.

Art. 3.

Per gli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata nell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, il capitolo 7176 con la denominazione: «Finanziamento dei maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/1976, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1957, n. 3» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 11 dell'11 febbraio 1982.

Art. 4.

Ulteriori impinguamenti del cap. 7176 istituito al precedente art. 3, potranno essere effettuati con le modalità indicate dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 34.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° giugno 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **39**.

Ulteriore rifinanziamento dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 1° *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità e secondo le modalità indicate nell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 900 milioni.

Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le relative istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7350 con la denominazione « Finanziamento all'E.R.S.A. per la concessione — nel quadro dei principi della legge 18 aprile 1974, n. 118 — di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 di detta legge » e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° giugno 1982

COMELLI

(3087)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822160)